

Newsletter dicembre 2008-prima parte.

Sul sito dell' Agenzia dell'Entrate sono stati pubblicati i due modelli per la richiesta del bonus una tantum previsto dal DI 185 del 2008 (decreto anticrisi).

Un modello è riferito alla **istanza da presentare al datore di lavoro (sostituto d'imposta)** entro il prossimo 31 gennaio 2009 se viene assunto a riferimento l'anno fiscale 2007, entro il 31 marzo 2009 se, invece, i dati sono quelli dell'anno 2008.

L'altro modello deve essere utilizzato dai contribuenti che non possono ricevere il bonus **da un sostituto d'imposta** e deve essere **presentato all'Agenzia delle Entrate** entro il 31 marzo 2009 se l'anno di riferimento è il 2007, entro il 30 giugno 2009 o con la dichiarazione dei redditi se i dati reddituali e quelli dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno 2008 .

Il Bonus , a titolo esemplificativo , sarà il seguente :

1. • euro 200,00 per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare ed il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00
2. • euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00
3. • euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00
4. • euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00
5. • euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00
6. • euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00
7. • euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Il bonus può essere riconosciuto "una tantum" ed ad uno solo dei componenti il nucleo familiare, con riferimento ai redditi del 2007 ovvero a quelli del 2008.

L'importo è **escluso dall'imponibile ai fini irpef ed ai fini previdenziali**.

- I beneficiari del bonus devono essere **residenti in Italia** e aver avuto, nell'anno 2008 esclusivamente **redditi** riferiti alle seguenti categorie:

a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);

b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR)

c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:

- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

L'istanza deve essere presentata al **sostituto d'imposta come di seguito dall'interessato o tramite gli intermediari autorizzati** :

- **entro il 31 gennaio 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base della situazione familiare e del reddito complessivo della stessa riferiti al periodo d'imposta 2007;

- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base di cui sopra ma riferito al periodo d'imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta (**nel senso che- si ritiene - non esista alla data un datore di lavoro**) , è necessario presentare una apposita istanza da inoltrare dagli interessati o tramite gli intermediari all'**Agenzia delle Entrate alle seguenti date** :

- 31 marzo 2009 se il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2007;
- 30 giugno 2009 se il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2008.

Entrambi i modelli richiedono l'**indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale**, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano **il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di febbraio 2009 e marzo 2009** qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007, ovvero rispettivamente nei **mesi di aprile 2009 e maggio 2009** se riferiti al periodo d'imposta 2008.

Ciò in presenza si ritiene - di effettiva esistenza di un rapporto di lavoro con un sostituto d'imposta.

Si rimane in attesa di ricevere ulteriori precisazioni da parte dell'agenzia dell'entrate in merito a modalità operative per i sostituti d'imposta.

Nelle more le domande che pervengono saranno archiviate in ordine cronologico e utilizzate alle scadenze di cui sopra nel rispetto delle direttive che saranno diramate dall'Agenzia dell'Entrate.

Con riserva di maggiori approfondimenti .

Michele Regina
Dicembre 2008